

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 276 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA **PROCEDURA PER** LA **RACCOLTA** SEGNALAZIONI DI ILLECITI COMMESSI ALL'INTERNO DELL'ENTE E PER LA **TUTELA DELL'ANONIMATO** DEI **SEGNALANTI** APPROVAZIONE "REGOLAMENTO **SULLA PROCEDURA** DI **SEGNALAZIONE** DI ILLECITI COMMESSI NELL'ENTE E SULLA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE, **AMMINISTRATORE COLLABORATORE** 0 CHE **SEGNALA ILLECITI** (WHISTLEBLOWER)".

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **dicembre** (30/12/2015) alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	PALLANCA GIACOMO - Sindaco	Sì
2.	BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
3.	MARIELLA MARGHERITA - Assessore	Sì
4.	MACCARIO SILVANO - Assessore	No
5.	BULZOMI' CRISTINA - Assessore	Sì
6.	DEBENEDETTI FULVIO - Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Giuseppe Testa Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in base alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, legalità e trasparenza risulta necessario favorire e disciplinare la presentazione di segnalazioni, da parte dei dipendenti comunali, sostanzialmente tese all'emersione di fatti illeciti interni, rilevanti sul piano penale o disciplinare;
- ai sensi dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001: 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, l'Integrità e la Trasparenza nel Comune di Bordighera, approvato con propria deliberazione n. 21 del 30/01/2015, prevede, al punto 8) dell'allegato 2, l'attivazione della procedura per la raccolta delle segnalazioni di illeciti commessi nell'Ente tramite l'elaborazione e la disciplina delle relative procedure;
- appare opportuno estendere il campo dei possibili segnalanti e segnalati alle figure degli incaricati e dei collaboratori operanti presso gli uffici, nonché degli amministratori comunali, in una evidente logica di completezza e omogeneità di tutela e prevenzione;

Ritenuto quindi di attivare la suddetta procedura approvando il Regolamento sulla procedura di segnalazione di illeciti commessi nell'Ente e sulla disciplina della tutela del dipendente, collaboratore o amministratore che segnala illeciti (whistleblower), allegato al presente provvedimento;

Precisato che:

- oltre a definire gli aspetti procedurali, con il regolamento in oggetto, si prevedono le idonee precauzioni a tutela del segnalante (cosiddetto whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso;
- ruolo centrale nella gestione delle predette segnalazioni ha il Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione, chiamato ad esaminare, con le modalità prescritte, tutte le segnalazioni pervenute, nonché ad adottare i conseguenti atti previsti dalla disciplina in oggetto, con particolare riguardo: alle denunce all'autorità giudiziaria, ai pareri agli organi procedenti in via disciplinare e alla relazione - proposta a questa Giunta Comunale;

Osservato che l'attività del segnalante non deve essere considerata assimilabile ad un comportamento negativo, come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma va senz'altro vista come un fattore positivo, orientato all'eliminazione di ogni possibile fatto illecito all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Carta costituzionale, di legalità, imparzialità e buon andamento della funzione amministrativa (art. 97);

Considerate la natura attuativa della disciplina in oggetto rispetto alla richiamata deliberazione di Giunta n. 21/2015, nonché la rilevanza organizzativa della stessa, e rilevata pertanto la competenza deliberativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente amministrativo;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di attivare la procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti commessi all'interno dell'Ente e per la tutela dell'anonimato dei segnalanti;
- 2) di approvare il Regolamento sulla procedura di segnalazione di illeciti commessi nell'Ente e sulla disciplina della tutela del dipendente, collaboratore o amministratore che segnala illeciti (whistleblower), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Successivamente, la Giunta Comunale;
Ritenuta l'urgenza di procedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL
Con separata votazione unanime
dichiara

3

Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente Il Segretario Generale F.to Arch. Pallanca Giacomo F.to Dott. Giuseppe Testa CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi. Il Segretario Generale F.toDott. Giuseppe Testa Bordighera, lì <u>13/01/2016</u> E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Bordighera, lì_____ Il Segretario Generale DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30 DICEMBRE 2015** In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267). Il Segretario Generale F.toDott. Giuseppe Testa

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per